

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA FOTORIPRODUZIONE
DEI SITI E BENI IN GESTIONE ALL'ISTITUTO AUTONOMO
VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE-VILLÆ
(Artt. 106 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)**

Premesse

La riproduzione e l'uso dei beni culturali in consegna all'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este è disciplinata dal dettato normativo di cui agli artt. 106 – 107 – 108 – 109 del D. Lgs n. 42 del 2004 e s.m.i. e dal D.M. 20 aprile 2005 in materia di criteri e modalità per la riproduzione dei beni culturali. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento disciplinano le modalità di concessione in uso e di riproduzione delle immagini dei siti e delle collezioni appartenenti all'Istituto date in consegna al Direttore ai sensi e per gli effetti del D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, nonché le modalità del rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione ed al conseguente uso delle immagini e la determinazione e l'applicazione dei corrispettivi di riproduzione ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n. 42 del 2004 e s.m.i.

L'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este-VILLÆ comprende una serie di importanti luoghi della cultura ubicati nel territorio di Tivoli (Roma) e rappresenta un *unicum* nell'attuale compagine museale nazionale, in quanto include ben due siti patrimonio UNESCO (Villa Adriana e Villa d'Este), oltre al Santuario di Ercole Vincitore, alla Mensa Ponderaria e al Mausoleo dei Plautii.

Le VILLÆ sono aperte al pubblico, al servizio del territorio e al suo sviluppo culturale; hanno il compito di acquisire, conservare, tutelare e valorizzare le collezioni, i monumenti e i reperti archeologici, i beni architettonici, storico-artistici e paesaggistici ricadenti nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale attraverso una fruizione sostenibile.

Condizioni generali

- 1) Fatte salve le esigenze di tutela integrale dei beni culturali in consegna all'Istituto e dei diritti spettanti agli autori, la riproduzione e l'uso dei beni è oggetto di atto formale di concessione d'uso e/o autorizzazione specifica.
- 2) La riproduzione di immagini di beni appartenenti alle collezioni dell'Istituto può essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto dagli artt. 107 e 108 del D. Lgs n. 42 del 2004 e s.m.i. Le immagini non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione della Direzione.
- 3) La concessione non è cedibile né trasferibile a terzi, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza della fondatezza e dei requisiti prescritti dalla legge (i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi) e, in caso di concessione a titolo oneroso, dietro pagamento in via anticipata degli importi stabiliti.

- 4) La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati dal Capo d'Istituto che ha in consegna i beni e sono fissati nel Tariffario di riferimento, che è parte integrante del presente Regolamento. Le richieste che si riferiscono a casi non specificatamente contemplati nel documento saranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta definiti.
- 5) Sono esenti dal pagamento dei canoni di riproduzione di beni culturali in consegna all'Istituto le riproduzioni per fini istituzionali di altri Istituti del MiC, di enti pubblici e privati per finalità scientifiche o di valorizzazione condivise e oggetto di accordi specifici, anche di reciprocità, senza fini di lucro o di apposita convenzione ministeriale. Nessun canone è dovuto per le riprese fotografiche o filmate, effettuate (nei luoghi aperti al pubblico) senza uso di treppiedi e/o stativi e senza esposizione a sorgenti luminose (flash) da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio e ricerca scientifica, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione esplicitamente riconosciute dall'Amministrazione. I richiedenti sono in ogni caso tenuti al rimborso delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione concedente (corrispettivo di esecuzione e riproduzione). È fatto salvo inoltre il diritto di cronaca. Per il diritto di cronaca si intende la comunicazione al pubblico svolta nei limiti dello scopo informativo ai sensi dell'art. 65, comma 2, L. 633/1941.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina:

- a) il rilascio di riproduzioni fotografiche dell'Archivio fotografico dell'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este (d'ora in avanti anche VA-VE);
- b) l'autorizzazione all'utilizzo a fini di lucro delle riproduzioni fotografiche rilasciate dal VA-VE, nonché di quelle già nella disponibilità del richiedente;
- c) l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche dei siti di competenza dell'Istituto e delle relative collezioni.

1.2 Sono in ogni caso libere, e dunque non necessitano di alcuna autorizzazione, le seguenti attività purché attuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- a) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi, purché non lesiva dell'integrità fisica del bene e del diritto d'autore;
 - b) le riproduzioni richieste da privati per uso personale. Tali soggetti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto secondo il Tariffario di riferimento e alla sottoscrizione di impegno relativo alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- #### 1.3 Sono altresì libere, e dunque non necessitano, di alcuna autorizzazione le riproduzioni di beni culturali eseguite da giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca.

**Art. 2 - Richiesta riproduzioni fotografiche
dell'Archivio fotografico e per l'autorizzazione al loro utilizzo a fini di lucro**

- 2.1 La domanda per il rilascio di riproduzione fotografiche dell'Archivio fotografico dell'Istituto VA-VE, per l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse a fini di lucro o di immagini già in possesso del richiedente, per l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche dei siti di competenza dell'Istituto e delle relative collezioni va inoltrata compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale <https://villae.cultura.gov.it/>.
- 2.2 L'istanza su Modulo scaricabile deve essere completa di tutti gli elementi richiesti al fine di consentire la corretta attività istruttoria da parte dell'Istituto e valutazione – discrezionale – della medesima (finalità, scopo e destinazione delle riproduzioni, quantità realizzate e immesse sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale, nonché eventuali prodotti derivati). Si intende che, in caso di difetto dei dati richiesti, l'istanza non potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione.
- 2.3 La domanda deve essere trasmessa almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere la fotografia e ottenerne l'autorizzazione all'utilizzo.
- 2.4 Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell'Istituto e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'eventuale atto autorizzativo.

Art. 3 - Canone e corrispettivo di riproduzione

- 3.1 Il richiedente è tenuto a corrispondere un canone, secondo il Tariffario pubblicato sul sito istituzionale <https://villae.cultura.gov.it/>.
- 3.2 Il richiedente è tenuto altresì a corrispondere un corrispettivo di esecuzione e riproduzione, quale compenso per i costi sostenuti dall'Istituto.
- 3.3 Gli importi di cui agli artt. 3.1 e 3.2 saranno computati nell'atto autorizzativo, sottoposto a condizione risolutiva in caso di omesso pagamento della somma determinata entro i termini indicati nel medesimo atto.
- 3.4 Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Il richiedente è comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto.
- 3.5 Il canone e il corrispettivo di riproduzione devono essere versati in anticipo. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario al CODICE IBAN: **IT39 X030 6905 0201 0000 0046 101**; CODICE BIC/SWIFT: **BCITITMM** intestato a Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este con la seguente causale: "Canone per riproduzioni fotografiche", eventualmente inserendo specifici riferimenti all'autorizzazione ai fini dell'identificazione dell'ordinativo. Effettuato il pagamento, dovrà essere inviata la relativa ricevuta a mezzo PEO (va-ve@cultura.gov.it) o PEC (va-ve@pec.cultura.gov.it) della scrivente Amministrazione.

- 3.6 I versamenti degli importi di cui ai punti 3.1. e 3.2. devono pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie che si intendono esclusivamente a carico del richiedente.
- 3.7 Per un alto numero di riproduzioni verrà valutato un forfait.
- 3.8 L'Istituto, al fine di promuovere la valorizzazione dei beni culturali affidati alla propria gestione, si riserva la facoltà di applicare una riduzione del canone previsto qualora le immagini vengano diffuse nell'ambito di pubblicazioni e/o prodotti multimediali presentanti un peculiare carattere scientifico, divulgativo, culturale o didattico.

Art. 4. - Condizioni per l'utilizzo delle riproduzioni fotografiche

- 4.1 L'autorizzazione dà diritto all'utilizzo delle riproduzioni fotografiche in via non esclusiva e per una sola volta con riferimento alla specifica richiesta, salvo che non sia diversamente previsto dall'autorizzazione stessa e a condizione che siano stati corrisposti preventivamente i rispettivi canoni e oneri per ogni utilizzo successivo al primo, secondo le modalità di cui all'art. precedente.
- 4.2 L'autorizzazione non è trasferibile né cedibile.
- 4.3 Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Utilizzi della riproduzione che non rientrino in quelli concessi devono essere oggetto di una nuova autorizzazione.
- 4.4 La riproduzione fotografica dovrà riportare la menzione: "*Su concessione dell'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este-VILLÆ del Ministero della Cultura*" oppure le formule brevi: "©VILLÆ-MiC"; è previsto che ogni esemplare di riproduzione indichi eventualmente, nelle forme richieste dal caso, le specifiche e l'ubicazione dettagliata del bene (sito UNESCO di Villa Adriana, *Mouseia*, aree archeologiche; sito UNESCO di Villa d'Este, chiostro, fontana; Santuario di Ercole Vincitore, depositi, Via Tecta, Triportico, Teatro, *Antiquarium*, ecc.; Mensa Ponderaria; Mausoleo dei Plautii), nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo (D.M. 08.04.1994, art. 4).
- 4.5 Salvo diversi accordi, il richiedente è tenuto a consegnare fino a cinque copie della pubblicazione cartacea o del supporto multimediale (CD-Rom, DVD, ecc.) nella quale l'immagine è stata riprodotta, secondo quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'Istituto. Nel caso di pubblicazioni su periodici si richiede l'invio dell'estratto in formato digitale. Per prodotto destinato esclusivamente a web vanno indicate le piattaforme su cui il prodotto è posizionato, la presenza o meno di qualunque tipo di pubblicità, le modalità di trasmissione (streaming, download).
- 4.6 Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione potrà essere richiesto dall'Amministrazione concedente, per il rilascio di nulla osta.

Art. 5. - Condizione per l'autorizzazione alla realizzazione delle riproduzioni fotografiche

- 5.1. L'autorizzazione non viene concessa nei casi in cui si ritenga che la realizzazione della riproduzione comporti un rischio per la tutela dei beni culturali. In alcun caso la riproduzione potrà prevedere tecniche "per contatto" o, comunque, invasive e/o dannose per i beni culturali. Al riguardo, l'Istituto si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente i

rischi e pericoli per i beni culturali derivanti dall'impiego di ciascuna tecnica di riproduzione indicata dal soggetto istante.

Salvo diversa autorizzazione, non vengono altresì consentite riprese fotografiche, cinematografiche o televisive delle opere in corso di restauro, restaurate o di recente acquisizione.

La Direzione può disporre il divieto di ripresa, parziale o totale, in particolari circostanze e in occasione di mostre temporanee in presenza di opere provenienti da altre collezioni per le quali non è stata concessa autorizzazione.

5.2 I tempi e le modalità di esecuzione delle riproduzioni dovranno essere concordati con l'Istituto VA-VE.

5.3 L'Amministrazione si riserva di chiedere all'istante la liberatoria con cui cedere all'Istituto VA-VE i diritti di sfruttamento economico, senza limiti, delle fotocopie dei beni culturali appartenenti al medesimo Istituto.

Art. 6 - Sanzioni

L'utilizzo dell'immagine in difetto di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione per un importo pari al doppio del canone di concessione.

Art. 7 - Responsabilità del concessionario

7.1 Il richiedente si impegna a rispettare le condizioni previste dall'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di riproduzione dei beni culturali.

7.2 Qualora il richiedente non rispetti quanto previsto dall'autorizzazione, l'Istituto potrà richiedere il pagamento di un canone integrativo, il cui importo sarà calcolato in maniera proporzionale alla violazione realizzata. È fatta salva la facoltà dell'ente di agire per gli ulteriori danni.

7.3 Il richiedente è responsabile dei danni ai beni culturali, alle persone e alle cose, cagionati nello svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione. A tal riguardo, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'Istituto.

7.4 In ogni caso, la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini dei beni culturali, legittimamente acquisite, dovrà essere effettuata in modo da non consentire la riproducibilità per fini di lucro da parte di terzi.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

Disciplinare valido a partire dal 2023 (data di pubblicazione).

Il Direttore
(dott. Andrea Bruciati)

Allegati:

-Modello di richiesta riproduzioni fotografiche.